

PCS



COMUNE DI BORGIA (PROVINCIA DI CATANZARO)



PIANO COMUNALE DI SPIAGGIA

legge n. 17/2005 “Norme per l'esercizio della delega di funzioni amministrative sulle aree del demanio marittimo”

REGOLAMENTO E NORME DI ATTUAZIONE CON CORREZIONI

Progettazione

Prof. Arch. Francesco di Paola

Arch. Antonluca Di Paola (collaboratore)

Data

Febbraio
2019

REGOLAMENTO E NORME DI ATTUAZIONE

C

Il Sindaco: Elisabeth Sacco

Il R.U.P : Ing. Pietro Danieli

Indice

Art. 1 Riferimenti	pag. 1
Art. 2 Ambiti di applicazione	2
Art. 3 Argini marini ed arenili	3
Art. 4 Organizzazione dell'arenile	4
Art. 5 Assetto e individuazione delle unità d'intervento	6
Art. 6 Soggetti attuatori e criteri di assegnazione	9
Art. 7 Concessione demaniale	11
Art. 8 Domanda di concessione e canone	18
Art. 9 Classificazione degli stabilimenti balneari e disciplina dei prezzi	19
Art. 10 Progetto unitario e modalità di attuazione	20
Art. 11 Convenzione	22
Art. 12 Norme per le costruzioni provvisorie	23
Art. 13 Allacci di impianti e servizi a rete	27
Art. 14 opere di arredo urbano	28
Art. 15 Norme di salvaguardia delle aree sottoposte a vincolo PAI	29
Art. 16 Norme di salvaguardia delle aree sottoposte a vincolo PSDC	31
Art. 17 Norme generali di salvaguardia dell'ambiente del litorale e di pratiche eco-compatibili	33
Art. 18 Norme transitorie	35
Allegati:	
Allegato n. 1	36
Allegato n. 2	37
Allegato n. 3	38
Allegato n. 4	39
Allegato n. 5	40
Allegato n. 6	43

COMUNE DI BORGIA
(Catanzaro)

Piano Comunale di Spiaggia
(PCS)
REGOLAMENTO E NORME DI ATTUAZIONE

Art. 1
Riferimenti

Il presente Regolamento è conforme alle Norme Tecniche di attuazione del Piano Regolatore Generale del Comune di Borgia, approvato con D.P.G.R. n.589 del 11.11.1998 e successive modifiche ed integrazioni.

Il Piano Comunale di Spiaggia (PCS) si deve considerare composto dai seguenti elaborati che ne sono parte integrante oltre al presente regolamento (elaborato C):

A. – Relazione illustrativa

B. – Relazione paesaggistica

Tav. n. 1 – Pianificazione sovraordinata: QTRP – PTCP

Tav. n. 2 – Pianificazione sovraordinata: PAI – PSEC – Area ZSC

Tav. n. 3 – Sovrapposizione: aereofotogrammetria – ortofoto

Tav. n. 4 – Planimetria catastale, sovrapposizione linea di battigia e concessioni in
atto

Tav. n. 5 – Stato di fatto, vincoli ambientali e concessioni in atto

Tav. n. 6 – Limite del demanio marittimo (SID)

Tav. n. 7 – Zonizzazione e localizzazione dei vincoli ambientali

Tav. n. 8 – Stralcio del PRG vigente e progetto planivolumetrico indicativo

Tav. n. 9 – Zonizzazione e dotazioni territoriali esistenti e di previsione

Tav. n. 10 – Fotoinserimento – ortofoto 2008.

Art. 2 *Ambiti di applicazione*

Il presente Strumento normativo ha lo scopo di dettare gli indirizzi per la gestione delle aree del demanio marittimo con finalità turistico—ricreative, specificando le modalità d'uso pubblico dell'arenile, individuando le zone omogenee di intervento e per ciascuna di esse la tipologia dell'insediamento e il relativo standard di servizi. Attraverso la localizzazione ed il dimensionamento di una serie di aree da dare in gestione a soggetti pubblici e privati in attuazione di quanto previsto per le aree litoranee dal Piano Regolatore Generale e dalle leggi nazionali e regionali in materia. In particolare il PCS è conforme ai criteri stabiliti dal PIR approvato con delibera regionale n. 147 del 12 giugno 2007 e ss.mm.ii., che si intende applicato anche dove non espressamente richiamato e che stabilisce le linee guida per l'utilizzo del demanio marittimo e le funzioni del Comune in materia di :

- a) rilascio, rinnovo, revoca e decadenza delle concessioni demaniali marittime;
- b) vigilanza sull'uso delle aree concesse rispetto alle finalità turistico—ricreative;
- c) autorizzazione al subingresso nella concessione;
- d) autorizzazione all'affidamento ad altri soggetti delle attività oggetto della concessione;
- e) rilascio, rinnovo, modificazione e revoca delle concessioni relative ai porti di interesse regionale di cui all'articolo 9 della legge 16 marzo 2001 n.88.

La concessione sarà rilasciata a condizione che sia garantita la continuità della funzione pubblica, che le attività da svolgere siano compatibili con la funzione pubblica cui sono destinati comunque i beni demaniali, e che non derivi alcun pregiudizio per il bene demaniale.

L'area nella quale il presente regolamento va applicato integralmente, “**Argini marini ed arenili**”, a norma dell'art. 31 delle Norme tecniche d'attuazione del P.R.G., è la fascia terri-

toriale compresa tra la linea di riva e la linea di delimitazione del Demanio Marittimo, denominata “DM” negli elaborati grafici del P.R.G..

La stessa, tuttavia, è stata delimitata con il PCS in base al perimetro individuato dal SID e comunicato al Comune di Borgia con nota della Direzione Generale per le Infrastrutture della Navigazione Marittima e Interna del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del 5 luglio 2002.

Questa perimetrazione ha variato in buona misura il precedente limite riducendolo molto in alcuni punti (sino ad una profondità di soli 10 metri). Nella tavola n. 6 (Limite del demanio marittimo (SID) la linea di demarcazione del demanio è contrassegnata con una serie di piccoli pallini e con la lettera A, e in leggenda con la denominazione “*limite del demanio marittimo*”.

Art. 3

Argini marini ed arenili

Nelle aree comprese fra la linea di riva e la linea di demarcazione del Demanio Marittimo è vietata:

- a) la costruzione di strade, di parcheggi, di edifici non facilmente removibili;
- b) l'abbattimento di alberi o di cespugli;
- c) qualsiasi movimento di terra.

Sono invece consentite:

- a) operazioni per la conservazione delle dune;
- b) operazioni per la protezione del litorale dalle erosioni marine;
- c) la collocazione di strutture di facile rimozione di materiali leggeri di cui alla legge regionale n. 17/05 – art.9, quali, per esempio, impianti di attrezzature per la balneazione (stabilimenti balneari, capanni, chioschi, bar da spiaggia), aree per cure elioterapiche, per piccole imbarcazioni, con le relative pertinenze.

Per la sistemazione e pulizia dell'arenile in concessione, nei 30 giorni precedenti l'avvio dell'attività oggetto della concessione medesima è consentito l'uso di mezzi meccanici di piccole dimensioni, previa comunicazione al Comune e all'Autorità Marittima competente per territorio; nella scheda di comunicazione deve essere indicato il giorno, la ditta incaricata e il tipo di mezzo/mezzi utilizzati per le operazioni necessarie, con specifica delle targhe e/o numero di telaio (PIR art 7, comma n. 6) lo stesso dicasi per le operazioni di allestimento o per quelle di smantellamento delle attrezzature da eseguirsi entro i 30 giorni successivi alla loro chiusura.

Il Comune esercita la vigilanza sull'uso delle aree del demanio marittimo nel rispetto della disciplina sulle funzioni di polizia marittima, di cui al Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione. Il Comune, a seguito di accertamento di comportamenti illegittimi e di abusi adotta i provvedimenti repressivi e sanzionatori ai sensi degli artt. 54, 1161 e 1164 del Codice della Navigazione. E dichiara la decadenza della Concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 13 del P.I.R.

Art. 4

Organizzazione dell'arenile

L'arenile è stato suddiviso in aree che devono considerarsi "zone omogenee" da dare in concessione ed in aree di spiaggia libera.

4.1) Aree da dare in concessione

Le aree da dare in concessione possono essere assegnate per la realizzazione di stabilimenti balneari, unità speciali per piccole imbarcazioni e bar da spiaggia, in conformità alle localizzazioni riportate nelle tavole che fanno parte del piano (vedi Tavole n°7, 8 e 9). Le singole aree sono organizzate in fasce orizzontali parallele alla linea di riva (vedi allegato n° 1 del presente regolamento), ognuna con le proprie caratteristiche dimensionali e funzionali, così definite:

1. fascia delle strutture di servizio
2. fascia di spiaggia attrezzata
3. fascia di spiaggia non attrezzata.

4.1.1) Fascia delle strutture di servizio o servizi di spiaggia

A seconda della presenza di stabilimenti balneari, unità speciali per piccole imbarcazioni o bar da spiaggia, la presente fascia potrà essere definita come:

- zona di arenile da dare in concessione, in cui installare le strutture balneari, con le proprie strutture di servizio, di ospitalità e relative pertinenze;
- zona di arenile da dare in concessione, in cui installare i bar da spiaggia con le proprie strutture di servizio, di ospitalità e relative pertinenze;
- zona di arenile da dare in concessione, in cui installare le strutture deputate alla gestione del noleggio e ricovero delle piccole imbarcazioni, con le proprie strutture di servizio, di ospitalità e relative pertinenze.

4.1.2) Fascia di spiaggia attrezzata o soggiorno all'ombra

Costituita da una fascia di arenile associata come pertinenza alle strutture balneari, nel caso di stabilimenti, o area destinata al ricovero delle imbarcazioni nel caso di aree riservate alle piccole imbarcazioni .

Negli stabilimenti balneari la fascia è riservata alle tende, agli ombrelloni e ai percorsi di servizio ed è collocata alla distanza almeno di 5 m dalla battigia, in corrispondenza della stessa fascia delle strutture da spiaggia.

4.1.3) Fascia di spiaggia non attrezzata o arenile libero

La prima fascia completamente libera che partendo dalla linea di riva arriva all'area del soggiorno all'ombra del precedente punto 4.1.2. con una profondità non inferiore ai 5 metri lineari, tenuto conto della situazione orografica e della profondità verso il mare dell'area

concessa, utilizzabile solo per il libero transito e ragioni di sicurezza (vedi art. 3 punto g) del PIR).

4.2.) Spiaggia libera

Esclusa dal sistema delle fasce sarà la spiaggia libera, rappresentata dalla parte dell'arenile non interessata al rilascio di concessioni, e riservata quindi alla fruizione dell'arenile al di fuori del sistema organizzato dei bagni, dei bar da spiaggia e delle attrezzature per il noleggio ed il ricovero delle piccole imbarcazioni.

La fruizione dell'arenile definito spiaggia libera può comprendere la concessione, pari al 5% delle aree destinate a nuove concessioni, ad uso stagionale, con finalità di tutela e protezione dell'ambiente marino e costiero, rilasciata ad enti morali ed associazioni ambientaliste allo scopo riconosciute. Potrà inoltre comprendere concessioni ad enti morali ed associazioni di volontariato nel caso di stabilimenti per disabili, o per la balneazione in stabilimenti gestiti senza finalità di lucro da comuni montani e comuni comunque privi di fascia costiera (art. 5 comma 3 del PIR).

Nel caso di cessata attività dei concessionari di cui al precedente comma le aree stesse oggetto della concessione sono prioritariamente restituite all'uso libero o adibite a spiagge libere attrezzate per un riconoscibile interesse pubblico.

Nella spiaggia libera non è ammesso il rilascio di nuove concessioni per la realizzazione di depositi di attrezzature a supporto della balneazione.

Art. 5

Assetto e individuazione delle unità di intervento

Le "unità di intervento" rappresentano le aree dell'arenile (zone omogenee) che possono essere sottoposte a concessione. La realizzazione delle unità di intervento deve essere conforme alle indicazioni degli allegati, dal n.2 al n.4, compresi in allegato nel presente

Regolamento, a cui si rimanda per una più completa descrizione della norma; nelle planimetrie in scala 1.2000 delle tavole n°7 e 9, sono riportate le localizzazioni delle varie unità da dare in concessione.

Le aree da dare in concessione per gli stabilimenti balneari, sono porzioni di spiaggia della larghezza di 50 metri o di multipli di frazioni della porzione medesima; all'interno di queste aree è localizzata la fascia destinata alle strutture di spiaggia, di 20 metri di profondità, mentre la fascia della spiaggia non attrezzata è di almeno 5 m dalla linea di riva; pertanto, fermo restando l'invariabilità di questi dati dimensionali, risulta flessibile la fascia costituita dalla spiaggia attrezzata (vedi allegato n°2).

Per quanto concerne i bar da spiaggia, l'area in concessione è di 50 metri di larghezza per 20 metri di profondità, disposta lungo i percorsi di distribuzione individuati fra l'arenile e la fascia frangivento; in questa area dovranno essere localizzate le strutture e le zone per il consumo dei prodotti, con opportuni sistemi di schermature ed ombreggiamento (vedi allegato n.3).

Per le aree riservate alle piccole imbarcazioni, di identiche dimensioni delle precedenti, le strutture previste dovranno essere localizzate nella fascia di 20 metri, corrispondente alla fascia delle strutture di spiaggia; il resto dell'arenile è destinato al deposito delle imbarcazioni, con l'obbligo di riservare una fascia di almeno 5 metri, lungo la linea di battigia, da destinarsi al passaggio delle persone e ad operazioni di soccorso (vedi allegato n.4).

La localizzazione e la delimitazione delle singole aree, le loro dimensioni e i parametri dimensionali delle varie strutture, sono indicate nelle tavole del PCS richiamate e negli allegati al presente regolamento. La localizzazione e la delimitazione possono però essere ridefinite o adeguate dall'Amministrazione Comunale, rispettando le linee guida del PCS, in base a particolari esigenze o in seguito ad eventi eccezionali (mareggiate, erosione

dell'arenile). Le variazioni saranno approvate secondo le procedure previste dalla legislazione vigente.

Nel caso di occupazione motivata delle spiagge libere per stabilimenti balneari conseguente alle evenienze di cui al precedente comma hanno priorità di assegnazione i titolari di concessioni in tutto o in parte già revocate o in corso di revoca per ragioni di pubblica utilità, fermo restando il rispetto delle procedure fissate dall'art. 37 del codice della navigazione.

Al numero di stabilimenti balneari già definiti dal PCS, potranno essere aggiunti ulteriori stabilimenti per la balneazione, o comunque ampliamenti di aree di spiaggia attrezzata da dare in concessione, anche previa trasformazione della destinazione d'uso delle aree riservate ai bar da spiaggia come possibile ampliamento dell'area in concessione anche alla fascia di spiaggia per attrezzature o il soggiorno all'ombra — e viceversa previa trasformazione di aree di spiaggia attrezzata per stabilimenti in aree riservate a bar spiaggia — previo il rispetto del mantenimento della percentuale di spiaggia libera stabilito dalla normativa vigente.

Le predette nuove aree da dare in concessione sono da affidarsi alla gestione dei titolari delle attrezzature turistico ricettive esistenti nel territorio compreso tra la linea ferrata e l'arenile, qualora ne facciano specifica richiesta. In corrispondenza delle attrezzature turistico ricettive già esistenti o di futura realizzazione, come nel caso del Camping "Cammello Grigio", del residence "Gavius" e di altre strutture di ricezione turistica già insediate o da insediare. Le aree saranno definite in sede di assegnazione nel corso di espletamento della procedura di cui al successivo art. 6, essendo per esse prescritti gli stessi criteri dimensionali e i parametri previsti per le aree da dare in concessione per gli stabilimenti balneari dalle schede del presente Regolamento.

Nel caso in cui strutture adibite alle cure elioterapiche, da insediare nel territorio compreso tra la linea ferrata e l'arenile, facciano richiesta di aree in concessione, l'Amministrazione Comunale può, compatibilmente con le altre richieste, trasformare le unità di intervento già localizzate dal PCS in "aree a servizio delle strutture per cure elioterapiche".

Art. 6

Soggetti attuatori e criteri di assegnazione

Le aree delle unità d'intervento, così come localizzate e regolamentate dal PCS, possono essere assegnate a soggetti privati e pubblici, singoli o associati, oltre a Enti Locali ed Associazioni, per la realizzazione di strutture, attrezzature e servizi di supporto alla balneazione, di ristoro e per le attività ludico ricreative da spiaggia. Non sono ammesse nuove concessioni che comportino usi esclusivamente privati del demanio e cioè non riconducibili ad attività di interesse o di uso pubblico, ad attività fruibili dal pubblico o ad attività produttive (PIR Capo II art. 5 comma n. 2).

La stessa Amministrazione può assumere la veste di soggetto attuatore. La preferenza va comunque accordata ai soggetti titolari di strutture turistico ricettive per le quali la gestione di attrezzature localizzate sull'arenile può rappresentare il completamento della propria attività in termini di offerta al pubblico. I complessi balneari a cura diretta del Comune, ai sensi dell'art.8 comma 3 della L R n.17/2005, devono essere realizzati senza fini di lucro e non possono superare la percentuale massima del 5% della superficie dei lotti identificati nel PCS (PIR Capo II art. 5 comma n. 3.).

Per la salvaguardia del litorale dall'erosione nelle aree di spiaggia è vietata la realizzazione di opere riflettenti il moto ondoso le quali abbiano finalità diverse da quelle della difesa, quali muri di contenimento e plateazioni, che potrebbero contribuire all'erosione del

litorale. Al fine di consentire la realizzabilità dell'opera deve essere dimostrato da perizia tecnica che la stessa non è interessata dal battente dell'onda di mareggiata.

Nel caso di concessioni che riguardino la realizzazione di opere di qualsiasi natura che possano modificare il trasporto litoraneo e che interessino da vicino foci fluviali o torrentizie, la documentazione progettuale allegata alla domanda di concessione dovrà contenere uno specifico studio che valuti l'influenza delle opere stesse sul libero deflusso di piena dei corsi d'acqua. In particolare dovranno essere valutati i possibili effetti di accumuli di sedimenti presso l'area fociva e le condizioni di deflusso di piena nel caso di contemporanea mareggiata. In caso di opere di notevole entità sarà necessario effettuare una verifica idraulica del tratto focivo terminale, tenuto conto dei dati del Piano di Bacino.

Le opere edilizie e i manufatti da realizzare sul demanio devono evitare, compatibilmente con l'esercizio delle attività balneari, la chiusura di visuali verso il mare e la cementificazione dell'arenile, se ne dovrà pertanto tenere conto nella redazione dei progetti relativi alle domande di concessione.

Per gli aspetti che riguardano le attività di diporto nautico valgono le prescrizioni richiamate nell'art. 5 commi 13. e 14 del PIR che si riportano:

13. Il rilascio di nuove concessioni demaniali marittime o la loro variazione per nuove realizzazioni, ampliamenti e ristrutturazioni di strutture portuali turistiche che ricadono nella tipologia di cui all'art. 2, primo comma lettere a) e b) del D.P.R. 2 dicembre 1997, n. 509 è subordinato al rispetto delle indicazioni contenute nella Legge con riferimento ai porticcioli turistici ed agli impianti nautici minori.

14. Il rilascio di nuove concessioni o subentri per l'installazione di gavitelli o la creazione di punti di ormeggio deve avvenire nel rispetto dei requisiti di sicurezza, dei valori paesaggistici ambientali della costa, della tutela dei fondali e delle acque nonché degli altri usi del litorale. Per il rilascio di nuove concessioni di gavitelli o punti di ormeggio il Comune deve redigere un progetto di utilizzo dei pertinenti specchi acquei contenente i parametri quantitativi e qualitativi da osservarsi per il rilascio di eventuali nuove concessioni, la previsione delle necessarie dotazioni e sistemazioni delle aree a terra e, se del caso, la ricollocazione, riorganizzazione o eliminazione di gavitelli esistenti. Tale progetto è sottoposto al parere

vincolante della Regione da rilasciarsi, in coerenza con le finalità generali di cui all'art. 3, entro sessanta giorni dal ricevimento dei relativi atti. Con detto parere la Regione stabilisce anche che il rilascio delle successive concessioni avvenga da parte del Comune con l'obbligo dell'acquisizione del nulla osta di cui all'art. 6 lettera e). Tale norma non si applica alle autorizzazioni e concessioni per gavitelli ad uso stagionale.”

Il comune si riserva, nel caso di domande di nuove concessioni che ne richiedano la predisposizione, di procedere alla redazione del progetto di utilizzo dei pertinenti specchi d'acqua di cui al comma 14 precedentemente richiamato.

Il termine di presentazione delle istanze per ottenere l'assegnazione per le unità di intervento (zone omogenee) è fissato dall'Amministrazione Comunale con avviso pubblico, sulla base di quanto previsto dal PIR. Nello stesso avviso è fissato il contenuto dell'istanza, le modalità di formulazione e di presentazione della stessa e la documentazione richiesta.

Per i criteri di assegnazione si fa riferimento al presente Regolamento e agli elaborati grafici del PCS. Sarà cura, inoltre, dell'Amministrazione Comunale di stabilire, ogni anno, in caso di disponibilità di aree, il numero predefinito di assegnazioni che potranno essere rilasciate in conformità con il presente regolamento, riportando i requisiti necessari per la richiesta della concessione e per il rinnovo di quelle scadute.

Unitamente all'istanza potrà essere fatta la richiesta di trasformazione delle aree destinate a “bar da spiaggia” in “stabilimento balneare”, la richiesta delle aree da porre a servizio di eventuali strutture turistico ricettive e delle eventuali aree in spiaggia libera da concedere a comuni, enti morali e/o associazioni ambientaliste e di volontariato per l'assistenza di disabili, di cui al precedente art. 4 (vedi punto 4.2. Spiaggia libera).

Art. 7

Concessione Demaniale

Una volta acquisite le istanze di assegnazione e definiti in base ai criteri stabiliti i possibili assegnatari, questi, tramite avviso da parte della Amministrazione Comunale, sono invitati a richiedere la concessione demaniale dell'area assegnata.

Le domande per il rilascio, per il subingresso, nonché le istanze comportanti variazioni, sono presentate entro il 31 ottobre o entro 30 giorni dall'approvazione del PCS, alla Regione Calabria presso i Servizi Provinciali e al Comune corredate da tutta la documentazione di cui alla tabella B allegata al PIR approvato con delibera n. 147 del 12 giugno 2007 riportata in allegato (vedi allegato n.5), secondo le procedure previste dallo stesso e nel rispetto del R.D. 30 marzo 1942 n.327 (Codice della Navigazione) e del D.P.R. 15 febbraio 1952 n. 328 (Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione).

Le domande devono contenere, oltre ai riferimenti al PCS vigente, le seguenti indicazioni:

- a) l'uso cui si intende destinare la disponibilità in concessione dell'area richiesta;
- b) la durata della concessione che non può essere superiore ai sei anni con rinnovo automatico alla scadenza ai sensi dell'art. 10 della legge n. 88/2001 ad eccezione dei casi previsti dai commi successivi.

Devono, inoltre, riportare in osservanza della prescrizione dei commi 1, 2 e 3 dell'art. 18 della L.R. n.17 del 21.12.2005 che si riportano di seguito:

“1. Le concessioni demaniale sono rilasciate a cura del Comune in conformità al PCS e devono contenere, oltre agli elementi previsti dal regolamento di esecuzione di cui al decreto del Ministro dei Trasporti e della Navigazione del 18 febbraio 1997, anche:

- a) i termini entro i quali devono essere eseguite le opere previste dal progetto, nonché l'inizio della gestione;
- b) l'obbligo dell'uso continuato delle attività per l'intero periodo previsto nella concessione;
- c) divieto di mutare le attività poste a base della concessione.

2. Il concessionario deve corrispondere annualmente all'ufficio delle entrate competente per territorio, l'importo del canone alle scadenze indicate nell'atto di concessione, garantendo l'osservanza degli obblighi assunti in conformità alle condizioni di cui all'art. 17 primo comma del regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione”;

3. Il concessionario a garanzia degli obblighi assunti con Atto di concessione provvede, oltre a quanto stabilito dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di attuazione, al deposito cauzio-

nale nei modi previsti dalle leggi vigenti per un importo pari al totale dell'intero tributo regionale di cui alla L.R. n. 1/1971. A tal fine la Regione riconoscerà eventuali convenzioni stipulate dai concessionari con le Associazioni di categoria.

Per il rinnovo delle concessioni, in assenza di variazioni rispetto alla precedente, è sufficiente che l'interessato, 90 giorni prima della scadenza, manifesti la volontà di proseguire l'esercizio. Per l'affidamento a terzi dell'attività o di parte di essa, il titolare presenta istanza alla competente autorità almeno 60 giorni prima dell'inizio dell'attività stessa, allegando il contratto d'affitto dell'azienda. Le procedure amministrative sono quelle fissate dal Codice della Navigazione, dal suo Regolamento di esecuzione e dalla normativa di settore, nonché dalla legge 7 agosto 1990 n.241 (PIR art.9 commi 3 e 4)

Le domande di nuova concessione devono contenere le generalità complete del richiedente, il tipo, la sede legale e la ragione sociale se società, il recapito, il codice fiscale e/o la partita IVA. Tutte le autorizzazioni, amministrative, commerciali, sanitarie e urbanistiche collegate al titolo concessorio dovranno avere la medesima durata del titolo concessorio stesso, anche in presenza di attività svolte su concessione ad uso stagionale.

Nel caso di concessioni di particolare importanza per l'entità, la durata o lo scopo la procedura di assegnazione deve osservare le disposizioni di cui al 5° comma dell'art 10 del PIR di seguito riportato:

“5. Ove si tratti di concessioni di particolare importanza per l'entità (di cui all'art. 9 comma 2, lett. c) e d) della Legge), la durata (oltre i 6 anni di cui alla Legge 16 marzo 2001, n.88) o per lo scopo, il responsabile del procedimento pubblica, entro 10 giorni dalla ricezione della domanda, un suo estratto mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune e degli Uffici circondariali marittimi o Uffici locali marittimi, invitando chi ne avesse interesse a presentare a pena inammissibilità, entro il termine di successivi giorni 20, ulteriori istanze per l'utilizzo dell'area demaniale da concedere, o mere osservazioni. Le domande concorrenti vanno pubblicate entro i termini previsti per la loro presentazione o al più tardi nei 3 giorni successivi: tale presentazione non riapre i termini per la presentazione di ulteriori istanze concorrenti”.

Sono, inoltre, da osservare le disposizioni di cui al successivo comma 6° del medesimo articolo, per la valutazione dei requisiti soggettivi e della qualificazione dell'offerta turistica, in sede di concorso di domande per nuove concessioni; comma che si riporta per una più completa enunciazione della norma:

“6. In sede di concorso di domande per nuove concessioni si applicano i criteri di cui all'art. 37 Cod. Nav., con valutazione in capo al richiedente di requisiti soggettivi di professionalità e con riguardo alla qualificazione dell'offerta turistica, valutata alla stregua del PIR e del PCS, nonché in base al puntuale rispetto della legge 9 gennaio 1996, n. 503, sul superamento delle barriere architettoniche al fine di garantire l'accoglienza delle persone con ridotta o impedita capacità motoria.

Qualora, avendo in via principale esperito la procedura di cui all'art. 37 Cod. Nav., e non avendo riscontrato motivi di preferenza per l'assegnazione del lotto interessato, sarà seguito il criterio di licitazione privata rispettando i seguenti criteri di valutazione:

- a. Predisposizione da parte del richiedente di apposito piano tecnico economico di insediamento che preveda tra l'altro maggiori garanzie di proficua utilizzazione delle concessioni e si proponga di avvalersi delle stesse per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico, il livello occupazionale (da dimostrare successivamente con relativo/i contratto/i di assunzione, pena decadenza della concessione) e la realizzazione di infrastrutture previste dal PCS;
- b. Elaborazione di un progetto che preveda la realizzazione di attrezzature non fisse ma amovibili, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1993, n.494;
- c. Maggior rialzo rispetto al canone concessorio previsto per l'area richiesta in concessione”.

Le concessioni per finalità turistico—ricreative di cui al comma 1°, art.1 della legge 4 dicembre 1993 n. 494 come modificato dall'art. 10 della legge 16 marzo 2001 n. 88 secondo l'interpretazione autentica dell'art. 13 della legge 8 luglio 2003 n. 172, hanno durata di sei anni e vengono rilasciate dal Comune. Possono comunque avere durata differente in presenza di iniziative turistico ricreative di rilevanza economico sociale e/o per poter consentire l'accesso ai finanziamenti pubblici previsti dalle leggi, su richiesta motivata degli interessati, indipendentemente dalla natura e dal tipo di impianti previsti. In questo caso la concessione non può essere ceduta a terzi.

Le concessioni di durata superiore a sei anni e inferiore a quindici il titolo concessorio viene rilasciato dal dirigente del Settore del competente Assessorato della Regione Calabria. Quelle di durata superiore a quindici anni vengono rilasciate dal dirigente generale del competente Assessorato della Regione Calabria.

Le concessioni di tipo stagionale devono prevedere l'utilizzo dell'area concessa per un periodo minimo di quattro mesi fino ad un massimo di sei mesi. Possono essere rilasciate concessioni per l'utilizzo del suolo demaniale per l'intero anno previo parere dell'autorità competente secondo quanto disposto dal comma n. 5 dell'art. 9 della Legge n.17/2005 che così recita:

“5. Le strutture degli stabilimenti balneari, ove le condizioni territoriali lo consentano, su richiesta dell'interessato e previo parere dell'autorità concedente, possono permanere anche per l'intero anno, escludendosi, comunque, ogni ipotesi di intervento finanziario a carico della pubblica amministrazione in conseguenza di danni provocati da calamità naturali”.

In questo caso il parere paesaggistico—ambientale non deve riportare prescrizioni circa la rimozione oltre la stagione balneare.

I titolari delle concessioni possono effettuare il montaggio delle strutture nei trenta giorni precedenti la data di efficacia della concessione, previa comunicazione all'autorità concedente, possono inoltre effettuare lo smontaggio delle stesse nei trenta giorni successivi alla data di efficacia del titolo concessorio, escludendosi in detti periodi qualsiasi attività d'impresa turistico ricreativa (art. 16 comma n. 4 del PIR).

Le variazioni al contenuto della concessione riferite all'estensione della zona concessa, alle opere o alle modalità di esercizio sono autorizzate dal Comune con apposito atto di concessione, a seguito di relativa istruttoria. Se le variazioni non implicano modifiche volumetriche sono assentite con atto di autorizzazione da emanarsi entro sessanta giorni a seguito di istruttoria secondo l'art. 24 del Regolamento del Codice della Navigazione.

Il concessionario esercita direttamente la concessione, anche nel caso di affidamento a terzi della gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa. Il subingresso, disciplinato dall'art. 46 del Codice di Navigazione è autorizzato dall'Ente concedente e potrà essere concesso solamente una volta nell'arco dei sei anni di durata della concessione, ad eccezione che si verifichi la morte del titolare o per casi di inabilità. Il concessionario, previa autorizzazione dell'Ente concedente ai sensi dell'art. 45 bis del Codice della Navigazione, può affidare ad altri soggetti la gestione dell'attività oggetto della concessione, o parte di essa. (art. 12 PIR).

Le concessioni demaniali marittime sono revocabili in tutto o in parte, secondo le previsioni dell'art. 42 del Codice della Navigazione e dell'art. 20 della Legge del 21 dicembre 2005 n.17, al fine della realizzazione di opere pubbliche. La revoca avviene con provvedimento della Regione o del Comune previa acquisizione del parere vincolante della Regione espresso tramite il Comitato Consultivo di cui all'art. 5 della Legge n.17/2005. Nell'ipotesi di revoca parziale il canone è ridotto secondo le modalità di legge fatta salva la facoltà del concessionario di rinunciare alla concessione entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di revoca. In tali casi il concessionario ha diritto all'assegnazione di altra area in concessione di pari caratteristiche (art. 13 comma n. 1PIR).

Il Comune può dichiarare la decadenza della concessione nei casi previsti dall'art. 47 del Codice della Navigazione. Prima di emettere il provvedimento di revoca l'ente concedente fissa un termine congruo entro cui l'interessato può proporre deduzioni difensive, seguendo la procedura prevista dall'art. 20 comma 3 della L. R. n.17/2005 di seguito riportato (art. 13 comma n. 2 PIR):

“3. Nei casi di inosservanza delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 del precedente articolo 18, nonché di quelle previste al comma 2 del presente articolo, il Comune fissa un termine entro quale l'interessato:

- a) può presentare controdeduzioni che, se ritenute valide, comportano la revoca del provvedimento di decadenza;
- b) può presentare ricorso presso l'Amministrazione provinciale territorialmente competente in caso di rigetto delle controdeduzioni di cui alla precedente lettera a);
- c) può provvedere a rimuovere le cause poste a base del provvedimento di decadenza ed in tal caso il Comune ripristina la validità della concessione”

Il testo riportato fa riferimento al comma 1 dell'art. 18 precedentemente riportato e al comma 2 dell'art. 20 L.R. n.17/2005:

“1. La concessione demaniale può essere revocata per motivi di interesse pubblico, da parte del Comune e/o della Regione.

“2. Il Comune dichiara la decadenza del concessionario, oltre che per inosservanza delle condizioni indicate alle lettere “a”, “b e “c” del comma 1 del precedente articolo 18:

- a) per omesso pagamento del canone di cui all'articolo 18 comma 2, determinato ai sensi del precedente articolo 19;
- b) per inadempienza di obblighi derivati dalla concessione o imposti da norme di legge o di regolamenti;
- c) per inottemperanza alle prescrizioni di cui all'articolo 15;
- d) per abusiva sostituzione di altri nel godimento della concessione.”

Il rimando ai commi 2 dell'art. 18 (precedentemente riportato a pag. 12) riguarda il mancato pagamento del canone; l'art. 19 della L.R. n.17/2005 riguarda i criteri di determinazione del canone della Legge riportati nel presente regolamento al successivo art. 8.

La valutazione delle istanze di rilascio di concessione demaniale marittima avviene secondo le disposizioni di legge e in particolare in osservanza dei criteri generali di merito, e secondo la precedenza temporale, stabiliti dai commi 1, 2 e 3 dell'art. 14 del PIR, che si riporta per una più completa descrizione della norma:

“1. Il Comune nell'esaminare l'istanza, al fine di accertare l'opportunità del rilascio di nuova concessione o di concessioni in variazione di cui ai precedenti articoli, valuta, con riferimento alla tipologia di insediamento e alla classificazione degli standard sui servizi, come definiti nel PCS, i seguenti elementi:

- a) compatibilità generale con il complesso dei vincoli di carattere territoriale, urbanistico, ambientale;
- b) compatibilità di dettaglio relativamente a : 1) elementi strutturali (con riferimento alla precarietà o meno degli impianti e alla qualità dei manufatti); 2) aspetti igienico-sanitari, compreso il collegamento alle reti tecnologiche e modalità di scarico; 3) accessibilità parcheggi; 4) rispetto della normativa sull'abbattimento delle barriere architettoniche e miglioramento sulla fruibilità e accessibilità, in particolare per i portatori di handicap; 5) dinamica evolutiva del paesaggio;
- c) indicatori dei servizi proposti (quali densità degli ombrelloni, servizi igienici, salvataggio e soccorso, servizi medico-sanitari, strutture e servizi ricettivi, giochi, sport, altro);
- d) garanzia di sviluppo dell'economia del luogo, preferibilmente attraverso l'impiego di manodopera locale nella gestione delle aree assegnate (numero degli addetti, mansioni);
- e) idoneità tecnica ed economica del richiedente, nonché il suo riconoscimento quale imprenditore attivo nel settore del turismo, riconosciuto dalla legislazione nazionale o regionale vigente, salva l'ipotesi di prima attività imprenditoriale.

2. Le richieste già inoltrate e non ancora istruite dalla Regione mantengono la precedenza temporale di presentazione sulle altre che verranno presentate presso gli uffici comunali e che potranno essere comunque adeguate nei modi e tempi regolamentati dal PCS;

3. Quanto previsto nell'art. 17 della Legge, dovrà comunque rispettare le procedure indicate all'art. 9 comma 2 del presente Piano, considerando l'ordine temporale di presentazione delle domande pervenute entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento”

A cui vanno aggiunti i seguenti criteri di preferenza:

- f) soggetti residenti;
- g) soggetti economici operanti attività produttive nel territorio comunale da almeno 5 anni o imprese al femminile di nuova costituzione,
- h) progetti unitari che propongono l'utilizzo di elementi di qualità correlati all'introduzione di tecnologie per il risparmio energetico e materiali ecosostenibili.

L'art. 17 della L.R. n.17/2005 richiamato riguarda la preferenza per le attrezzature non fisse e completamente amovibili che per il presente regolamento sono le uniche ammesse.

Le procedure indicate all'art. 9 comma 2 del PIR sono riportate al comma 2 del presente articolo (pag. 12).

Art. 8

Domanda di concessione e canone

Le domande per l'ottenimento delle concessioni deve essere compilata in conformità ai modelli normalizzati approvati dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Modelli disponibili in formato software presso i siti internet rispettivamente del Ministero e della Regione Calabria. Tali software sono contrassegnati dalle seguenti diciture:

- **Do.Ri** (Domanda Richiedente), utilizzabile dagli utenti privati (richiedenti, concessionari, tecnici abilitati) per l'acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle domande aventi per oggetto l'utilizzazione a vario titolo del demanio marittimo, nonché per la produzione del relativo supporto informatico e cartaceo da presentare alla competente amministrazione;
- **Do.COL** (Documentazione Centro Operativo Locale), utilizzabile dai C.O.L. (Regione, Comune, Capitaneria di Porto) per l'acquisizione dei dati contenuti nei modelli domanda normalizzati presentati su supporto cartaceo;
- **Ge. Trans** (Gestione Transitorio) utilizzabile dai C.O.L. per l'acquisizione dei dati amministrativi, geometrici e raster delle concessioni assentite.

I titolari di concessioni in vigenza devono presentare i relativi dati amministrativi, geometrici e raster utilizzando il supporto Ge.Trans o quello Do.Ri (art. 22 PIR).

Le concessioni demaniali marittime sono soggette al pagamento del canone nella misura stabilita dalla normativa vigente, nonché dell'imposta regionale sulle concessioni statali dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile, che è applicata anche sugli importi delle sanzioni relativi agli abusi sulle aree demaniali. La determinazione del canone sarà

riferita alla classificazione nella categoria A e B del territorio comunale in applicazione dell'art. 17 della Delibera n.147 del 12 giugno 2007 di approvazione del PIR (art. 20 PIR).

Art. 9

Classificazione degli stabilimenti balneari e disciplina dei prezzi

Gli stabilimenti balneari sono classificati dal Comune in base ai punteggi di qualità, calcolati in stelle marine da 1 a 4 super, applicando i criteri riportati nella tabella A allegata alla Delibera n. 147 del 12 giugno 2007 di approvazione del PIR (vedi allegato n.6). Il concessionario ha l'obbligo di indicare nella tabella prezzi la classificazione che gli è stata attribuita. Il Comune può procedere alla declassificazione dello stabilimento nei casi di comportamenti illegittimi e di abusi commessi dal concessionario o da suo avente causa (art. 18 PIR).

I titolari o i gestori degli stabilimenti balneari comunicano al Comune e agli enti strumentali in materia di turismo, entro il 31 marzo di ogni anno, i prezzi minimi e massimi da applicarsi fino al mese di marzo dell'anno successivo. La comunicazione deve contenere l'indicazione delle attrezzature in uso nello stabilimento.

Il Comune entro il 10 aprile di ogni anno provvede alla vidimazione e alla verifica delle comunicazioni pervenute. Due copie delle comunicazioni sono inviate allo Assessorato al Turismo della Regione Calabria che provvede ad inviarle all'ENIT. Nel caso in cui vengano comunicati solo prezzi minimi o solo prezzi massimi, gli stessi sono considerati prezzi unici. La mancata o incompleta comunicazione entro i termini previsti comporta l'impossibilità di applicare prezzi superiori a quelli indicati nell'ultima regolare comunicazione.

Per i nuovi stabilimenti balneari o in caso di subingresso, la comunicazione dei prezzi deve essere presentata contestualmente alla comunicazione di inizio attività. I prezzi devono essere comprensivi di IVA. Il concessionario espone in modo ben visibile nella zona di

ricevimento del pubblico una tabella in almeno due lingue, con l'indicazione dei prezzi conformi all'ultima regolare comunicazione. La tabella riporta lo stemma delle Regione Calabria e richiama gli estremi della delibera di approvazione del PIR (art. 19 PIR).

Art. 10

Progetto unitario e modalità di attuazione

Gli assegnatari delle aree invitati alla richiesta della concessione demaniale, di cui al precedente art 7, sono tenuti a presentare un progetto unitario (PU) esteso all'area dell'unità d'intervento e redatto in conformità alle tavole del PCS e degli allegati del presente Regolamento.

Il PU redatto in scala 1:500, rappresenta, nel caso specifico, la planimetria generale dell'intervento, debitamente quotata, con l'indicazione delle destinazioni d'uso e delle tipologie delle strutture da insediare, assieme agli schemi e al dimensionamento dei servizi a rete da realizzare in conformità a quanto disposto nel successivo art. 13.

Unitamente al PU, deve essere presentato il progetto delle costruzioni provvisorie, dei servizi a rete, dell'arredo e dei percorsi in adeguata scala, definiti in base alle prescrizioni del successivi artt. 12 e 14.

Per le opere realizzate con strutture prefabbricate di cui ai punti a) e b) del 2° comma dell'art. 9 della L.R. n. 17/2005 (a.- strutture prefabbricate realizzate su piattaforma di cemento incernierate o appoggiate con calcestruzzo di basamento; b.- strutture prefabbricate appoggiate al suolo o interrato) non è richiesta la denuncia dei lavori e il deposito del progetto di cui all'art. 2 della legge n. 7 del 27 aprile 1998. Per la prima installazione è sufficiente la dichiarazione da parte dell'interessato attestante che la struttura è conforme alle caratteristiche previste ai punti a) e b) della legge precedentemente richiamati, accompagnata dalla certificazione tecnica del costruttore.

Per i successivi periodi di rinnovo è sufficiente la comunicazione al Comune del rimontaggio accompagnata da autocertificazione attestante che alcuna modifica è stata apportata alle strutture medesime (artt. 9 comma 3 e 10 comma 4 del PIR).

Il progetto unitario una volta acquisiti i necessari pareri e nulla osta ha valore di progetto definitivo, tuttavia dovrà essere accompagnato dalla convenzione di cui al successivo art. 9 in cui l'assegnatario si obbliga alla realizzazione degli allacci e dei servizi a rete necessari per rendere l'intervento funzionale a norma di legge.

Oltre ai richiamati articoli la progettazione dovrà rispettare le altre disposizioni del presente Regolamento: l'osservanza delle prescrizioni del PAI e del PSDC di cui ai successivi articoli 15 e 16 a cui si rimanda per una completa descrizione delle norme, le norme di sicurezza, d'igiene, le normative previste per i locali pubblici e in particolare di quelle previste per il superamento delle barriere architettoniche.

A questo proposito deve essere assicurata la visitabilità delle aree da assegnare in concessione per la realizzazione degli impianti con finalità turistico-ricreative e l'effettiva possibilità di accesso al mare delle persone diversamente abili ai sensi della legge 5 febbraio 1992 n. 104. La stessa prescrizione vale per gli impianti esistenti che hanno l'obbligo dell'adeguamento, e a cui si dà immediata esecuzione attraverso il rilascio automatico delle relative autorizzazioni edilizie.

Art. 11 *Convenzione*

Il rilascio del documento abilitativo da parte dell'autorità comunale, compresa la Dichiarazione di Inizio Attività, è subordinata alla stipula della convenzione che dovrà regolare i rapporti e gli impegni tra i soggetti attuatori (concessionari degli stabilimenti balneari, gestori dei bar di spiaggia, gestori delle aree per il ricovero ed il noleggio delle imbarcazioni e per altri usi consentiti) e l'Amministrazione comunale. La convenzione deve spe-

cificare gli impegni del soggetto attuatore, nonché le modalità ed i tempi di realizzazione delle costruzioni, dei percorsi ed arredi, degli allacci e dei servizi a rete sino al raccordo con le reti comunali. Sarà cura dell'Amministrazione comunale redigere lo schema tipo di convenzione che può prevedere forme di garanzia nei confronti della stessa nel caso di inadempienze da parte del concessionario e, comunque, in riferimento al carattere pluriennale delle concessioni, allorquando gli interventi comportino impegni particolarmente significativi per i soggetti attuatori – concessionari di spiaggia.

Art. 12

Norme per le costruzioni provvisorie

Nel presente articolo si illustrano i termini di durata di installazione delle costruzioni temporanee, le modalità del loro eventuale rinnovo, i materiali ed i criteri da utilizzare nella costruzione, i caratteri tipologici, tecnologici ed architettonici, le altezze massime e i rapporti di copertura, i criteri di dimensionamento, le modalità e i tempi di rimozione di costruzione provvisorie esistenti, qualora esse contrastino con le esigenze di tutela ambientale.

I materiali ammessi per la realizzazione delle costruzioni sono prioritariamente il legno in pannelli o in doghe. Altri materiali ammessi sono quelli della prefabbricazione leggera, come i pannelli metallici preverniciati con materiale espanso per l'isolamento. (vedi art.8 PIR).

L'utilizzo di qualsiasi materiale non presente fra quelli sopra descritti, deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio Tecnico negli elaborati di progetto da presentare al Comune, e sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare la compatibilità del materiale proposto con lo scopo per il quale è stato messo in opera ed autorizzarne l'utilizzo.

L'attacco a terra delle costruzioni deve avvenire sia mediante palificata che poggiando direttamente l'assito di calpestio al suolo, nel caso di palificata si richiede la schermatura

della stessa mediante pannellature. Le tecniche di assemblaggio dei componenti strutturali delle costruzioni temporanee devono rispondere alle norme del buon costruire, rispettando caratteristiche di semplicità e sicurezza nel montaggio; i nodi fondamentali di assemblaggio devono essere riportati con chiarezza negli elaborati di progetto richiesti per il rilascio del documento abilitativo.

I modelli insediativi proposti devono garantire la massima compenetrazione con l'ambiente naturale circostante, il rispetto e la valorizzazione del paesaggio e una configurazione formale semplice e non predominante.

Sono preferiti quegli impianti progettati con riferimento a criteri di ingegneria naturalistica e bioarchitettura, con l'uso di tecnologie non invasive, improntate al risparmio energetico, mediante l'utilizzo di energie alternative (vedi art.8 del PIR).

I colori ammessi sono: legno naturale, il verde chiaro, l'azzurro cielo, il bianco. L'uso dei colori deve essere uniforme in tutte le strutture di ogni singolo esercizio, è consentito l'uso dei colori a strisce verticali tradizionale delle strutture balneari.

Le tipologie ammesse sono:

- 1) **stabilimenti balneari** (vedi allegato n°2), possono essere costituiti da bar e verande, depositi, cabine spogliatoio tradizionale, spogliatoio comune garantendo l'accesso ai portatori di handicap, docce al chiuso e all'aperto, servizi igienici, chiosco bagnino e dal sistema di percorrenza interna; queste strutture possono avere coperture a falde o piana, verande, opportune aperture per ottenere illuminazioni e ventilazioni naturali. Ogni stabilimento deve essere dotato di almeno 2 locali per servizi igienici, uno per sesso, dotati di w.c. e lavabo, e di un w.c. adeguato al rispetto delle normative vigenti in merito ai servizi igienici per portatori di handicap; deve essere dotato di almeno 2 o 4 docce al chiuso e 2 o 4 docce all'aperto, a seconda della larghezza dell'area in concessione; devono essere garantiti i servizi necessari per il personale.

Le costruzioni devono essere realizzate a un solo piano fuori terra; l'altezza massima è fissata:

- in 2,8 metri alla linea di colmo per le coperture inclinate e 2,4 metri per le coperture piane nel caso di spogliatoi, depositi, servizi igienici e docce;
- in 4,0 metri alla linea di colmo per le coperture inclinate e 3,0 metri per le coperture piane per i chioschi bagnino, spogliatoi comuni, bar, verande ed altre attività ammesse;
- in 2,8 metri alla linea di colmo per le coperture a falde e 2,4 m per le coperture piane per le cabine spogliatoio tradizionali, che possono essere sia prefabbricate che realizzate in sito.

La superficie massima di ogni singola cabina è di 4 mq; ogni cabina deve avere una apertura oltre la porta d'accesso, oppure sistemi di areazione naturale per garantire la circolazione dell'aria. La disposizione delle cabine deve essere razionale, a pianta aperta, con possibilità di ampie vie di fuga in caso di panico o rischio per i bagnanti.

Le attrezzature devono essere disposte in modo tale da assicurare la continuità degli allineamenti dei fronti edificati in senso parallelo o perpendicolare alla linea di battigia.; il numero di locali destinati a servizi igienici deve essere desunto dagli schemi di progetto contenuti negli allegati n.2 e 3, avendo due soluzioni dimensionali diverse per gli stabilimenti balneari.

- 2) **bar da spiaggia** (vedi allegato n°3), possono essere costituiti dal bar, depositi, verande e servizi igienici, compresi in un unico edificio ad un solo piano fuori terra; l'altezza massima di 4 m al colmo in caso di copertura inclinata e di 3,5 m in caso di copertura piana; ogni bar deve essere dotato di almeno 2 locali per servizi igienici, uno per sesso, dotati di w.c. e lavabo, ed un w.c. adeguato al rispetto delle normative vigenti in

merito ai servizi igienici per portatori di handicap; devono essere garantiti i servizi necessari per il personale.

L'area di pertinenza del bar può essere utilizzata come spazio di soggiorno all'aperto e corredata da elementi amovibili per l'ombreggiamento.

- 3) **unità speciali per piccole imbarcazioni** (vedi allegato n°4), possono essere costituiti da uffici, depositi e spogliatoi comuni, compresi in un unico edificio con un solo piano fuori terra; l'altezza massima è di 4 m al colmo in caso di copertura inclinata e di 3,5 m in caso di copertura piana; ogni unità deve essere dotata di almeno un locale per sesso per i servizi igienici, dei quali uno conformato per portatori di handicap, contenenti almeno un w.c. e un lavabo, e di quattro docce al chiuso nonché di quattro all'aperto.

A queste aree possono essere associati, a richiesta del concessionario, l'impianto di pontili fissi removibili o galleggianti e i campi boa nello specchio di mare antistante l'unità'.

I pontili, realizzati per l'attracco di barche, devono essere in legno o in ferro, con pali infissi nella sabbia ad una profondità opportuna, per permettere una stabile base d'appoggio all'assito di tavole costituente la passerella e per l'ancoraggio delle barche; per ogni pontile deve essere delimitato un corridoio di lancio dalle dimensioni di 20 metri di larghezza per 200 m di lunghezza perpendicolarmente alla costa, opportunamente segnato con gavitelli di colore bianco; i pontili possono essere anche di tipo galleggiante.

A completamento delle caratteristiche dimensionali e quantitative delle unità di intervento si rimanda alle disposizioni e agli schemi grafici contenuti negli allegati al presente regolamento.

La durata di installazione delle costruzioni provvisorie è stagionale, da giugno ad ottobre di ogni anno. Le strutture che contrastino con le esigenze di tutela ambientale o che a con-

cessione scaduta e non più rinnovata non siano state eliminate, sono rimosse in maniera coattiva, intercorso un periodo di quindici giorni dalla comunicazione che invita il proprietario del manufatto stesso a effettuare la rimozione in proprio, con addebito di tutte le spese (operai, mezzi, locali di deposito). Nel caso in cui il Comune rinvenisse nelle aree descritte nell'articolo 2 del presente Regolamento, manufatti completamente abusivi, provvede alla rimozione forzata degli stessi senza comunicazione e preavviso alcuno.

Art. 13

Allacci di impianti e servizi a rete

L'allaccio alla rete dell'energia elettrica è a carico degli assegnatari e avviene dietro presentazione di richiesta all'Ente Nazionale di Energia Elettrica, che può essere presentata contestualmente alla richiesta di rilascio della Concessione dagli assegnatari singoli o consorziati.

Ogni struttura deve avere un impianto idrico autonomo, collegato a cisterne ed autoclavi, removibile e alimentato dalla rete idrica comunale. L'allaccio avviene tramite appositi pozzetti fissi raccordati alla rete idrica comunale stessa, realizzati a cura e spese degli assegnatari singoli o consorziati.

Lo smaltimento dei liquami nelle strutture dotate di w.c. avviene tramite canalizzazioni removibili, collegate a pozzetti di raccolta fissi, a loro volta raccordati alla rete fognaria comunale. I pozzetti con gli allacci alla rete comunale, e l'installazione di eventuali sistemi di sollevamento dei liquami, devono essere realizzati a cura e spese degli assegnatari singoli o consorziati.

Qualora l'allaccio alla rete fognaria comunale risultasse, ad ogni qual modo, difficoltoso o non realizzabile, si possono dotare le strutture da localizzare di impianti di smaltimento dei liquami domestici conformi alle normative vigenti in materia (sistemi di biofitodepurazione, vedi art.8 del PIR) con la previsione dello svuotamento periodico dei liquami reflui

con l'autospurgo. In ogni caso gli allacci ai servizi a rete devono essere realizzati in base a schemi degli impianti approvati e alle indicazioni appositamente impartite dall'Amministrazione Comunale all'atto dell'approvazione del progetto unitario e del conseguente rilascio del documento abilitativo.

Art. 14 *Opere di arredo urbano*

Si intendono, per opere di arredo urbano, tutte le opere che, a vario titolo, concorrono a garantire una adeguata qualità ambientale, un alto livello di fruizione ed una chiara immagine di insieme, al sistema complessivo dell'arenile.

Fanno parte dell'arredo urbano le insegne, i cartelli indicatori, i cartelli pubblicitari, la toponomastica dell'intera zona, tende, ombrelloni e l'attrezzatura mobile da spiaggia, che devono rispettare i materiali già previsti per le strutture provvisorie.

Rientrano nell'arredo urbano i **percorsi pedonali** e gli **spazi di sosta**. Per i percorsi pedonali si stabilisce una larghezza pari a:

- 1,2 metri per i percorsi secondari di pertinenza di una singola unità, o di collegamento in senso longitudinale all'arenile;
- 2 metri per i percorsi principali provenienti dalle piazze-rotonde e ortogonali alla linea di battigia.

Devono essere realizzati con telai e doghe di legno o altri materiali idonei compatibili con l'ambiente e semplicemente appoggiati nella sabbia a cura e spese degli stessi concessionari. I percorsi comuni, sia di collegamento fra le aree in senso orizzontale lungo la fascia frangivento, sia di attraversamento dell'arenile in direzione normale alla battigia, sono realizzati dai concessionari singoli o in consorzio.

Per quanto concerne gli arenili, le zone concesse possono essere recintate, fatta salva la spiaggia non attrezzata di larghezza minima di 5 metri, con sistemi di recinzione, di al-

tezza non superiore a metri 1,30 che non costituiscano, in ogni caso, barriere visive. Sono da escludere i seguenti materiali: mattoni, reti metalliche, filo spinato o assimilabili (comma 2 dell'art.7 del PIR).

Art.15

Norme di salvaguardia delle aree sottoposte a vincolo PAI (Area d'attenzione del fiume Corace e zona di attenzione del vallone Rotondone)

Nell'area e nelle zone di attenzione indicate dal PAI e riportate nelle tavole allegato al piano spiaggia devono essere rispettate le misure di attuazione e di salvaguardia del Piano di Assetto Idrogeologica (PAI) che vengono di seguito riportate:

“Art. 21 (Disciplina delle aree a rischio d'inondazione R4)

1. Nelle aree a rischio R4, così come definite nell'art. 11, il PAI persegue l'obiettivo di garantire condizioni di sicurezza idraulica, assicurando il libero deflusso della piena con tempo di ritorno 20 – 50 anni, nonché il mantenimento e il recupero delle condizioni di equilibrio dinamico dell'alveo.
2. Nelle aree predette sono vietate tutte le opere e attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico e edilizio, ad esclusiva eccezione di quelle di seguito elencate:
 - a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
 - b) interventi sul patrimonio edilizio esistente, di manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dall'articolo 31, lettere a), b) e c) della legge 5 agosto 1978, n. 457, senza aumento di superfici e di volumi;
 - c) interventi di adeguamento del patrimonio edilizio esistente per il rispetto delle norme in materia di sicurezza e igiene del lavoro, di abbattimento delle barriere architettoniche, nonché interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi sismici e di miglioramento e adeguamento sismico;
 - d) interventi finalizzati alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle infrastrutture, delle reti idriche e tecnologiche, delle opere idrauliche esistenti e delle reti viarie;
 - e) interventi idraulici volti alla messa in sicurezza delle aree a rischio, previo parere dell'ABR, che non pregiudichino le attuali condizioni di sicurezza a monte e a valle dell'area oggetto dell'intervento;

- f) interventi volti a diminuire il grado di vulnerabilità dei beni e degli edifici esistenti esposti al rischio, senza aumento di superficie e di volume;
- g) ampliamento e ristrutturazione delle opere pubbliche o d'interesse pubblico riferite ai servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la sola realizzazione di nuove infrastrutture lineari o a rete non altrimenti localizzabili, compresi i manufatti funzionalmente connessi, a condizione che non costituiscano ostacolo al libero deflusso, o riduzione dell'attuale capacità d'invaso, previo parere dell'ABR;
- h) le pratiche per la corretta attività agraria, con esclusione di ogni intervento che comporti modifica della morfologia del territorio o che provochi ruscellamento ed erosione;
- i) interventi volti alla bonifica dei siti inquinati, ai recuperi ambientali e in generale alla ricostruzione degli equilibri naturali alterati e all'eliminazione dei fattori d'interferenza antropica;
- j) occupazioni temporanee, se non riducono la capacità di portata dell'alveo, realizzate in modo da non recare danno o da risultare di pregiudizio per la pubblica incolumità in caso di piena;
- k) interventi di manutenzione idraulica ordinaria, di idraulica forestale, di rinaturazione come definiti nelle linee guida predisposte dall'ABR.

3. Non è richiesto il parere di cui al R.D. 523/1904 rilasciato dall'autorità competente in materia idraulica relativamente agli interventi di cui alle lettere a), b), c), d), h) del precedente comma.

Art. 24 (Disciplina delle aree d'attenzione per pericolo d'inondazione)

1. L'ABR, nel triennio 2002-2004, sulla base dei finanziamenti acquisiti ai sensi della L.183/89, provvede ad effettuare gli studi e le indagini necessarie alla classificazione dell'effettiva pericolosità e alla perimetrazione delle aree di cui all'art. 11.

2. I soggetti interessati possono effettuare di loro iniziativa studi volti alla classificazione della pericolosità delle aree d'attenzione di cui all'art. 9 comma b. Tali studi verranno presi in considerazione dall'ABR solo se rispondenti ai requisiti minimi stabiliti dal PAI e indicati nelle specifiche tecniche e nelle linee guida predisposte dall'ABR.

3. L'ABR, a seguito degli studi eseguiti come ai commi 1 o 2, provvede ad aggiornare la perimetrazione di tali aree secondo la procedura di cui all'art. 2 comma 2.

4. Nelle aree di attenzione, in mancanza di studi di dettaglio come indicato ai commi 1 e 2 del presente articolo, ai fini della tutela preventiva, valgono le stesse prescrizioni vigenti per le aree a rischio R4”.

Si rimanda inoltre all'appendice B del detto Piano per l'Assetto Idrogeologico in cui sono descritti i criteri per definire l'estensione delle aree di attenzione nel caso che queste siano identificate sinteticamente da linee o punti nella cartografia PAI; appendice che si riporta tra gli allegati al presente regolamento.

Art.16

Norme di salvaguardia delle aree sottoposte a vincolo PSEC (Disposte dal Piano di Bacino – Stralcio per l'Erosione Costiera)

Il Piano Stralcio per la Difesa delle Coste e le relative Norme di Attuazione disciplinano le aree soggette a pericolo di erosione/arretramento della linea di riva e sostituiscono integralmente i contenuti delle Norme del PAI riguardanti la disciplina delle aree soggette ad erosione costiera (artt. 9 comma 12, 27 e 28 delle Norme Tecniche di Attuazione e Misure di Salvaguardia del Piano di Assetto idrogeologica aggiornate con Delibera del comitato Istituzionale dell'ABR n. 27 del 2.08.2011 e pubblicate sul BUR della Regione Calabria del 1.12.2011 – Parti I e II – n. 22.

Inoltre sono superate le perimetrazioni del PAI relative al rischio/pericolo di erosione costiera riportate nei relativi elaborati cartografici che vengono sostituite con nuove perimetrazioni di pericolo e rischio del suddetto Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (PSEC) corredato da tavole nelle quale vengono differenziate aree a Pericolosità (P1-P2-P3) e a Rischio (R1-R2-R3-R4) erosione.

Nel litorale di Borgia sono presenti tutti i livelli di rischio, ma le aree a rischio maggiore (R4) sono individuabili in prossimità dei centri abitati della C.da Roccelletta. Nell'area delimitata dal Demanio Marittimo il livello è sempre pari a R2 corrispondente ad aree o elementi a rischio medio, mentre rischio basso o nullo (R1) è circoscritto a zone a basso impatto umano.

Una fascia parallela alla linea di costa, inoltre, presenta un diverso livello di pericolosità. Il livello maggiore P3 (aree ad alta pericolosità di erosione) si trova sempre in corrispondenza della spiaggia attiva. La fascia diventa più ampia nei pressi della foce del Fiume Corace creando un'ampia rientranza verso l'entroterra. A cavallo di quest'area si trovano le aree che presentano pericolosità minori (P2 e P1 rispettivamente pericolosità media e bassa) che sono arealmente meno estese.

I progetti relativi alla realizzazione di opere e di attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio che ricadono all'interno alle predette fasce, così come riportate nelle tavole del suddetto Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (PSEC) e in quella della pericolosità riportata nella Tavola n. 2 del PCS, sono soggette alle norme e prescrizioni di cui alle Norme di Attuazione pubblicate nel BUR n. 54 del 3.11.2014 "*Piano Stralcio per la Difesa delle Coste (P.S.E.C) – Norme di Attuazione*" a cui si rimanda per una completa descrizione delle norme.

Il PCS prevede un utilizzo solo stagionale delle zone destinate all'impianto di attrezzature per la balneazione, delle quali il Regolamento e le Norme di Attuazione ne prevedono la rimozione alla fine della stagione turistica; tale rimozione comprende anche quella degli allacci alle reti tecnologiche esistenti.

Le attività sia quelle già autorizzate prima dell'entrata in vigore del PSEC che quelle di previsione del PCS — da insediare in base alle norme e alle prescrizioni del PCS e ricadenti sia in aree soggette a pericolosità P3, P2 e P1 — devono essere realizzate con criteri di sostenibilità ambientale e devono essere dotate di un idoneo sistema di monitoraggio e di pre-allertamento e che i progetti relativi alla realizzazione di opere e di attività di trasformazione dello stato dei luoghi e quelle di carattere urbanistico ed edilizio siano corredate da adeguato studio di compatibilità rispetto al pericolo di erosione costiera e di inon-

dazione per mareggiata, redatto in conformità alle Linee Guida, da sottoporre all'esame degli uffici competenti per l'approvazione

Art. 17

Norme generali di salvaguardia dell'ambiente del litorale e di pratiche eco-compatibili

L'accesso all'ambito demaniale dell'arenile avviene attraverso un'esistente sistema di penetrazione a pettine; costituito da una strada asfaltata, in buona parte lungo la ferrovia, parallela alla linea di costa, dalla quale si dipartono perpendicolarmente strade di accesso all'arenile con sfondo prevalentemente sterrato; queste ultime sono esclusivamente pedonali.

L'accesso carrabile da queste strade, di accesso all'arenile, è consentito solo a mezzi meccanici di piccole dimensioni, esclusivamente nelle fasi di allestimento e successivo smantellamento delle strutture e attrezzature previste dal PCS, e per la pulitura straordinaria della spiaggia. È inoltre previsto nei casi di avvicinamento di mezzi sanitari di soccorso e di quelli di supporto ai vigili del fuoco.

La pulitura ordinaria e straordinaria della spiaggia ricadente nella ZSC IT9330098, "Oasi di Scolacium" deve eseguirsi manualmente, escludendo qualunque utilizzo di mezzi meccanici.

I sistemi di illuminazione, impiantati lungo le strade di accesso all'arenile, e al suo interno, in dotazione delle attrezzature previste dal PCS, devono essere dispositivi a basso assorbimento di energia; in particolare con l'impiego di LED con temperatura del colore calda, non superiore a 3.500 Kelvin. Tali dispositivi, inoltre, non dovranno presentare dispersione di luce verso l'alto, al fine di ridurre al minimo i fenomeni di inquinamento luminoso; fenomeno che risulterebbe oltremodo dannoso per le specie di avifauna notturna presenti nell'ambiente del litorale di Borgia.

Al fine di un approccio ecosostenibile da applicare alle trasformazioni previste dal PCS è prescritta l'osservanza dei contenuti e le finalità della Direttiva Habitat 92/43 e dell'allegato A "*Relazione introduttiva e misure di conservazione sito specifiche*" della DGR n. 323 del 9 agosto 2016, e l'attuazione di misure preventive finalizzate alla mitigazione, se non eliminazione di ogni fattore di impatto nei confronti della ZCS IT9330098, "Oasi di Scolacium" e dell'intero sistema litoraneo di sua competenza.

L'inosservanza di tali disposizioni, da parte dei titolari le concessioni demaniali, comporta la diretta revoca delle stesse, secondo la procedura di cui al precedente art. 7, 16° comma (pag. 16).

La progettazione, realizzazione e gestione delle attrezzature previste dal PCS deve promuovere la realizzazione costruzioni eco-compatibili per uno sviluppo sostenibile del turismo balneare, preservando l'ecosistema e realizzando risparmi di gestione per le imprese. Deve essere attuato il risparmio delle risorse idriche ed energetiche e la dotazione di servizi a supporto della clientela turistica nelle modalità di gestione delle attrezzature.

Il risparmio delle risorse idriche si consegue essenzialmente nel recupero delle acque provenienti dagli scarichi delle docce e con il loro riutilizzo, dopo il trattamento in un impianto parallelo a quello principale che alimenti gli scarichi dei water-closet e gli impianti di irrigazione; nella installazione di riduttori di flusso che consentano di abbattere i consumi idrici di almeno il 50%; nella informativa da fare ai turisti degli strumenti per un uso parsimonioso delle risorse idriche.

Il risparmio delle risorse energetiche si consegue sia abbattendo i consumi sia utilizzando l'energia solare. Il contenimento dei consumi può essere realizzato con l'uso di temporizzatori, dispositivi elettrici a basso consumo, ecc.

Il risparmio energetico può essere realizzato con l'introduzione di pannelli solari termici per riscaldare l'acqua destinata ai servizi igienici ed alle docce; e con l'installazione di pannelli fotovoltaici per la produzione di energia elettrica con la quale integrare quella proveniente dalla rete.

Deve essere diffusa una adeguata informazione per sensibilizzare l'utenza turistica sui valori della tutela e conservazione dell'ambiente promuovendo la raccolta differenziata dei rifiuti più frequentemente prodotta in spiaggia: quali carta, plastica, pile, vetro, lattine, ecc., mediante la predisposizione di raccoglitori per ogni tipo di rifiuto.

Deve essere disposta l'installazione di info-point che diffondano i dati provenienti dall'ARPACAL o dalle ASL per sensibilizzare gli utenti della spiaggia a tenere comportamenti più corretti sia verso l'ambiente, sia verso la propria salute; fornendo informazioni sulla qualità delle acque di balneazione, nonché informazioni sulle condizioni meteorologiche della zona, sulla presenza di pollini, sull'irraggiamento solare e sui consigli per l'esposizione al sole.

Tali criteri di gestione costituiscono elementi di qualità progettuale da tenere in considerazione in sede di classificazione degli stabilimenti balneari con l'assegnazione delle

“stelle marine” previste dal PIR e in sede di attribuzione delle premialità riconosciute nell'assegnazione delle concessioni di cui al precedente art. 7.

Art.18 *Norme transitorie*

Per i Concessionari di stabilimenti balneari già esistenti e regolarmente assentiti si concede il mantenimento delle strutture e della loro localizzazione fino alla scadenza della stessa concessione alla condizione, se necessario, di adeguare la propria struttura alle prescrizioni del presente Regolamento e non oltre il termine perentorio di 5 anni dalla sua approvazione. La Concessione, pertanto, si rinnova automaticamente previa manifestazione d'interesse per come previsto all'art. 11 del PIR a cui si rimanda.

Per le concessioni delle aree destinate al nolo di imbarcazioni é consentito il mantenimento della attuale localizzazione alla condizione di adeguare, allo scadere della Concessione, la propria struttura alle prescrizioni del presente Regolamento e non oltre il termine perentorio di 5 anni dalla sua approvazione.


La stessa prescrizione di adeguamento delle strutture al Regolamento vale nel caso di eventuali modifiche e/o integrazioni al PCS successivamente intervenute.

In occasione di eventi eccezionali, conseguenti a mareggiate ed a fenomeni erosivi, è facoltà del Sindaco procedere all'assegnazione di aree temporanee, relative al trasferimento di impianti ed attrezzature di spiaggia, compromessi in seguito a tali eventi. In questo caso l'assegnazione è accompagnata da un atto unilaterale d'obbligo che impegna il concessionario ad intervenire immediatamente sulle opere, per il ripristino dei siti e il trasferimento, nel caso in cui siano venute a cessare le cause che ne hanno determinato l'esigenza, ovvero su richiesta del Sindaco, comunque motivata.

SCHEMA DELL'ARENILE

organizzazione in fasce funzionali


LIMITE DEL DEMANIO MARITTIMO



ALLEGATO n° 1

UNITA' DI INTERVENTO
 Stabilimento balneare
 Concessione demaniale di
 larghezza 50 m


LIMITE DEL DEMANIO MARITTIMO



ALLEGATO n° 2

UNITA' DI INTERVENTO Bar da spiaggia

LIMITE DEL DEMANIO MARITTIMO




ALLEGATO n° 3

UNITA' DI INTERVENTO
Unità speciale
per piccole imbarcazioni

LIMITE DEL DEMANIO MARITTIMO

Percorso di servizio litorale 2,00 FASCIA DELLE STRUTTURE DI SERVIZIO



- Deposito e noleggio barche -

Uffici, spogliatoi comuni, depositi, servizi igienici

- distacco a= min. 3
- distacco b= min. 6 (da configurare anche come percorso)
- percorso c= min. 3

-limite localizzazione strutture

- S.U. massima realizzabile = mq 100
esclusa quella afferente ai servizi igienici
- quota S.U. per deposito = min. mq 30
max. mq 60
- Servizi igienici= un locale per sesso di cui uno conformato per portatore di handicap (2 w.c. + 2 lavabo per locale)
- Docce= min 4 al chiuso (di cui 2 negli spogl. comuni), e 4 all'aperto

FASCIA DELLA SPIAGGIA ATTREZZATA

Area di deposito all'aperto per piccole imbarcazioni

FASCIA DELLA SPIAGGIA NON ATTREZZATA

MARE

ALLEGATO n° 4

Tabella A

**Requisiti per la classificazione degli stabilimenti balneari
(CAP V, Art. 18)**

La classificazione degli stabilimenti balneari avviene in base al possesso di alcuni requisiti, obbligatori e facoltativi, relativi sia alla sistemazione dell'area e alle strutture e agli impianti complementari ivi presenti, che ai servizi e alle attrezzature offerte.

Le fasce di classificazione sono 5:

- 1 stella marina: **π**
- 2 stelle marine: **π π**
- 3 stelle marine: **π π π**
- 4 stelle marine: **π π π π**
- 4 stelle marine super: **π π π π S**

Lo stabilimento balneare, per essere classificato in una delle suddette fasce, deve possedere tutti i nove requisiti c.d. "obbligatori" (alcuni dei quali differenziati secondo apposita scala), e un numero variabile tra i sedici requisiti c.d. "facoltativi" :

fascia	n. requisiti
1 stella marina	da 1 a 3
2 stelle marine	da 3 a 6
3 stelle marine	da 6 a 9
4 stelle marine	da 9 a 12
4 stelle marine super	oltre 12

Requisiti obbligatori

n.	Requisiti	π	$\pi \pi$	$\pi \pi \pi$	$\pi \pi \pi \pi$
1.	Superficie minima destinata a verde e/o aree comuni, in percentuale rispetto alla superficie complessiva dell'area	1% - 5%	6% - 10%	11% - 15%	> 15%
2.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili sabbiosi	< 2,5 ml	2,5 ml – 3 ml	3 ml – 3,5 ml	> 3,5 ml
3.	Distanza tra punti ombra, da centro a centro, negli stabilimenti posti su arenili rocciosi (o sabbiosi in fase di erosione accertata dall'autorità competente)	< 2 ml	2 ml – 2,5 ml	2,5 ml – 3 ml	> 3 ml
4.	Zona attrezzata per il servizio di pronto soccorso ed il servizio di salvataggio in mare dei bagnanti	Si	Si	Si	Si
5.	Impianto telefonico per uso comune	Si	Si	Si	Si
6.	Contenitore per la raccolta differenziata dei rifiuti	Si	Si	Si	Si
7.	Dotazione dei punti ombra	Sedia sdraio	Lettino	Sedia sdraio o lettino + portaoggetti	Sedia sdraio o lettino + portaoggetti + sedia regista
8.	Docce	Min 1 ogni 50 punti ombra	Min 1 ogni 40 punti ombra + Min 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 100 punti ombra	Min 1 ogni 30 punti ombra + Min 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 75 punti ombra	Min 1 ogni 25 punti ombra + Min 1 doccia chiusa con acqua calda ogni 50 punti ombra
9.	Servizi igienici dotati di vaso e lavabo	Min 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 100 punti ombra	Min 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 85 punti ombra	Min 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 70 punti ombra	Min 2 (1 uomo e 1 donna) ogni 50 punti ombra

Requisiti facoltativi

n.	Requisito	Π	π π	π π π	π π π π	π π π π S
1.	Zona attrezzata ad uso esclusivo bagno di sole e/o luogo di lettura	da 1 a 3 requisiti posseduti	da 3 a 6 requisiti posseduti	da 6 a 9 requisiti posseduti	da 9 a 12 requisiti posseduti	oltre 12 requisiti posseduti
2.	Area giochi per bambini					
3.	Intrattenimento per bambini					
4.	Edicola					
5.	Shop cosmetici, cartoline e pellicole fotografiche					
6.	Servizio di ristoro (pizzeria, bar, ristorante, tavola calda, ...)					
7.	Sport di terra (bocce, campo di beach volley, campo di calcetto, piscina, ...)					
8.	Sport acquatici (imbarcazioni a vela e a remi, immersioni subacquee, pedalò, ...)					
9.	Identificazione personale a contatto con clienti (maglietta o altro elemento distintivo)					
10.	Lingue estere parlate dal personale					
11.	Servizio informazioni turistiche					
12.	Pannelli solari per la produzione di energia					
13.	Parcheggio					
14.	Dog parking					
15.	Connessione internet e servizio telefax					
16.	Punti musica					

Tabella B

Documentazione da allegare alle istanze per l'avvio di procedimenti amministrativi inerenti l'uso del demanio marittimo (Capo III, Art. 9)

Rilascio di concessione demaniale marittima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mod. DI, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte (rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it), comprensivo di stralcio cartografico S.I.D. (reperibile presso questo Settore o presso le Capitanerie di Porto), su cui rappresentare l'area in concessione, come individuata tramite i punti di localizzazione specificati dai metodi di rilievo indicati dal d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n. 68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo la Guida rinvenibile presso il suddetto sito internet.¹ 2. Relazione tecnico-illustrativa - asseverata da un tecnico abilitato - dell'oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima in n. 7 copie, con individuazione, descrizione e quantità delle superfici, nonché specificazione delle attività che si intendono esercitare, e indicazione dei vincoli di ogni tipo eventualmente esistenti. 3. Elaborati grafici in n. 7 copie asseverate da un tecnico abilitato, su supporto cartaceo ed informatico, contenenti, il tutto quotato in ogni sua parte: <ol style="list-style-type: none"> a) stralcio catastale in scala 1 : 1000; b) stralcio planimetrico generale in scala 1 : 1000; c) planimetria dell'oggetto in concessione, contenente l'indicazione delle aree, in scala 1:500; d) piante dei vari livelli delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1 :100; e) tutti i prospetti delle opere esistenti e degli interventi a farsi, in scala 1: 100; f) almeno due sezioni delle opere esistenti e degli interventi a farsi, riportanti anche l'andamento del terreno lungo le sezioni stesse, in scala 1:100. 4. Documentazione fotografica dei luoghi. 5. Misura catastale degli immobili oggetto della richiesta, se trattasi di pertinenze demaniali. 6. Certificato anagrafico rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, con dicitura antimafia² non inferiore a sei mesi, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di
--	---

¹ Ai sensi della Circolare n. 135 del 31/03/03 del Ministero Infrastrutture e trasporti, come definito di concerto con l'Agenzia del Territorio, per opere quali: A) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in cemento armato semplice o misto; B) costruzioni in muratura ordinaria con solaio in pannelli prefabbricati su piattaforma in cemento armato; C) strutture prefabbricate realizzate su piattaforma in cemento armato incernierate o appoggiate con calcestruzzo in basamento, in quanto durature e da accatastare, prima della compilazione del Mod. D1 l'interessato è tenuto a prenotare, presso la competente Agenzia del Territorio, gli identificativi catastali (che andranno riportati nell'Allegato2 al Quadro D del Mod. D1 nei campi ad essi dedicati e che costituiranno identificativi definitivi in sede di accatastamento.

² Ai sensi della normativa antimafia (d.P.R. 3 giugno 1998, n. 252) il certificato ha validità semestrale. Nel caso in cui la sottoscrizione dell'atto concessorio dovesse avvenire successivamente a tale validità, occorrerà che il concessionario autocertifichi l'assenza di cause ostative in tal senso. Nel caso in cui il valore della concessione sia superiore a €154.937,06 o per altre motivazioni di opportunità, l'Ufficio è tenuto a chiedere informazioni antimafia al Prefetto ai sensi dell'art. 10, d.P.R. n. 252/98, allegando alla istanza copia del certificato CCIAA o dichiarazione sostitutiva del suddetto certificato.

	<p>iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. <p>7. (solamente per la realizzazione di strutture sull'area richiesta in concessione) nulla osta paesaggistico-ambientale ai sensi delle leggi no 1497/39 e 431/85 e della legge regionale 3/95 e s.m.i. e autorizzazione del Capo della competente Circonscrizione Doganale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo 8/11/1990 n. 374.</p>
--	--

<p>Variazione di concessione demaniale marittima</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Documentazione richiesta per il rilascio di concessione demaniale marittima (compreso il Mod. D1, se non è stato mai presentato); 2. Mod. D3, in bollo, compilato e sottoscritto in ogni sua parte, come da d.m. Infrastrutture e trasporti del 10/02/04 (suppl. ord. n.68 alla G.U. n. 89 del 16/04/04), secondo Guida (il tutto rinvenibile presso il sito internet www.infrastrutturetrasporti.it).
---	--

Subingresso di concessione demaniale marittima	<p>Da parte del subentrante:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza di bollo, con firma autenticata, con cui chiede l'autorizzazione al subingresso. 2. In caso di subingresso <i>mortis causa</i>, certificato di morte del concessionario e gli atti della successione a favore degli eredi richiedenti. 3. Copia del documento di identità. 4. Certificato anagrafico della Camera di commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia non inferiore a sei mesi³, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente e: <ol style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli albi componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. 5. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare. <p>Da parte del concessionario:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza in bollo, con cui si comunica il proprio assenso al subingresso, con firma autenticata. 2. Copia di documento di identità. 3. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di rinunciare al titolo concessorio a favore del subentrante.
---	---

³ Cfr. nota n.2

<p>Autorizz. ex art. 45 bis Cod. Nav.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Istanza in bollo, con firma autenticata, con cui il concessionario interessato chiede l'autorizzazione in oggetto. 2. Istanza dell'eventuale affidatario. 3. Copia del documento di identità dell'eventuale affidatario. 4. Relazione tecnico-illustrativa dell'oggetto delle attività che intende affidare a terzi. 5. Certificato anagrafico della Camera di Commercio, Industria, Artigianato, Agricoltura con dicitura antimafia inferiore a sei mesi⁴, o autocertificazione del legale rappresentante, da cui risultino tutte le notizie di cui al certificato stesso (codice fiscale; Registro delle imprese di iscrizione; numero di iscrizione; data di iscrizione; sezione; qualifica dell'impresa; numero di Repertorio economico amministrativo; nominativo della Ditta; forma giuridica; sede; data costituzione; capitale; durata; data inizio attività di impresa; oggetto sociale; attività esercitata nella sede legale; titolari di cariche o qualifiche, con nominativo, luogo e data di nascita, codice fiscale, carica, data nomina; estremi di iscrizione precedente; situazione relativa a stati di fallimento, concordato preventivo, amministrazione controllata, dichiarazioni di fallimento, liquidazione amministrativa coatta, ammissione in concordato o amministrazione controllata), nonché l'assenza di cause di decadenza, divieto o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, con riferimento al soggetto richiedente l'affidamento e: <ol style="list-style-type: none"> a) per le società di capitali anche consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, per le società cooperative, di consorzi cooperativi, per i consorzi di cui al libro V, titolo X, capo II, sezione II, del codice civile, al legale rappresentante e/o amministratore e agli altri componenti l'organo di amministrazione, nonché a ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione; b) per i consorzi di cui all'articolo 2602 del codice civile, a chi ne ha la rappresentanza e agli imprenditori o società consorziate; c) per le società in nome collettivo, a tutti i soci; d) per le società in accomandita semplice, ai soci accomandatari. 6. In caso di società, atti societari originali o autenticati da cui risulti la volontà di subentrare.
--	--

⁴ Cfr. nota n.2